



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO  
PER LE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## I N D I C E

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
- ART. 2: Oggetto della tassa
- ART. 3: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- ART. 4: Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 5: Concessione e/o autorizzazione
- ART. 6: Occupazioni d'urgenza
- ART. 7: Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- ART. 8: Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- ART. 9: Revoca della concessione e/o autorizzazione
- ART. 10: Obblighi del concessionario
- ART. 11: Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- ART. 12: Costruzione gallerie sotterranee

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 13: Classificazione del Comune
- ART. 14: Suddivisione del territorio comunale in categorie
- ART. 15: Tariffe
- ART. 16: Soggetti passivi
- ART. 17: Durata dell'occupazione
- ART. 18: Criterio di applicazione della tassa
- ART. 19: Misura dello spazio occupato
- ART. 20: Passi carrabili
- ART. 21: Autovetture per trasporto pubblico
- ART. 22: Distributori di carburante
- ART. 23: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- ART. 24: Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- ART. 25: Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
- ART. 26: Maggiorazioni della tassa
- ART. 27: Riduzioni della tassa permanente
- ART. 28: Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
- ART. 29: Riduzione tassa temporanea
- ART. 30: Esenzione dalla tassa
- ART. 31: Esclusione dalla tassa
- ART. 32: Sanzioni
- ART. 33: Versamento della tassa
- ART. 34: Rimborsi
- ART. 35: Ruoli coattivi
- ART. 36: Norme transitorie
- ART. 37: Rinvio
- ART. 38: Entrata in vigore



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

### ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma primo, del detto Decreto Legislativo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o delle autorizzazioni.

2. I richiami di articoli senza l'indicazione della norma sono riferiti al Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.-

### ART. 2: OGGETTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, commi primo e terzo, del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successivo 28/12/1993 n. 566 e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali e per le occupazioni effettuate dal Comune per iniziative e/o manifestazioni proprie o dallo stesso patrocinate.-

### ART. 3: DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda di concessione su appositi moduli forniti dal Comune.

2. Ogni richiesta di occupazione deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.-

## ART. 4: MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno duecento metri.-

## ART. 5: CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione (art. 50, comma primo) e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno dieci giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.-

## ART. 6: OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.-



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## ART. 7: RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.-

## ART. 8: DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.-

## ART. 9: REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41, comma primo).-

## ART. 10: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.-

## ART. 11: RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.-

## ART. 12: COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 507/1993 il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma primo dell'art. 47 del Decreto Legislativo n. 507/1993, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.-



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## C A P O II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

### ART. 13: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma primo, del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Municipale, con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma terzo, del soprarichiamato Decreto Legislativo.

### ART. 14: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE

1. Ai fini della graduazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1^ categoria: centro storico di Agugliano e Castel d'Emilio;
- 2^ categoria: aree limitrofe ai centri storici;
- 3^ categoria: altre aree.

Appartengono alla 1^ categoria le seguenti vie e piazze:

- a) Capoluogo: Via Oberdan - Via N. Sauro - Via Leopardi - Piazza V. Emanuele II - Via C. Battisti - Via Gavone - Via Roma - Via M. Resistenza - Via Marconi - Piazza Maggini - Via Veneto - Via Maneli - Via Garibaldi - Via Matteotti - Piazza della Vittoria - Largo Umberto I - Via Mazzini - Piazza Baluffi - Via Trento;
- b) Castel d'Emilio: Via Indipendenza - Piazza Gramsci - Piazza Umberto I - Via delle Mura - Via S. Pellico - Via Castello - Via Castello 1 - Via Castello 2 - Via Castello 3 - Via Monticello;

Appartengono alla 2^ categoria le seguenti vie e piazze:

- a) Capoluogo: Via De Gasperi - Via Spontini - Via Bartolini - Via M. Luther King - Via S. Bernardino - Via Vico - Via Brodolini - Via XXV Aprile - Piazza Giovanni XXIII - Via Cagli - Via Licini - Via De Carolis - Piazza A. Moro - Via Montessori - Via Manzoni - Via Rossini - Via Lesti - Via Fanin - Via Ancona - Via Fagioli - Via Lattanzi - Via Lattanzi "A" - Via Lattanzi "B" - Via Lattanzi "C" - Via Lattanzi "D" - Via S. Francesco d'Assisi - Via S. Agostino - Via Quercettino Alto - Via delle Ginestre - Via degli Olivi - Via degli Olmi - Piazza Saragat - Via Petrelli Sebastiano - Via Baleani Augusto;





# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

b) Castel d'Emilio: Via Pisacane - Via Saffi - Via F.lli Bandiera - Via Convento - Via S. Caterina - Via S. Maria Goretti - Largo Don Umberto Novelli;

Appartengono alla 3<sup>a</sup> categoria tutte le altre vie e piazze non elencate nelle precedenti categorie.

2. Le successive variazioni di classificazione delle categorie vengono deliberate dalla Giunta Municipale, previo parere della Commissione Edilizia.-

## ART. 15: TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma terzo).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma sesto, del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, modificato dal Decreto Legislativo 28/12/1993 n. 566, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

- 1<sup>a</sup> categoria ..... 100 per cento;
- 2<sup>a</sup> categoria ..... 85 per cento;
- 3<sup>a</sup> categoria ..... 70 per cento.

## ART. 16: SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.-

## ART. 17: DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma primo, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.-

## ART. 18: CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma quarto, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, da pagarsi in unica soluzione.-

## ART. 19: MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma quarto, la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Al contrario le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché' aggettanti oltre i dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.-

## ART. 20: PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma quinto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo,



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri cento.-

## ART. 21: AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma dodicesimo, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.-

## ART. 22: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma primo al comma sesto, la tariffa della tassa per i distributori di carburante è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni, eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente."

## ART. 23: APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma settimo, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.-

## ART. 24: OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in base alla misura giornaliera di tariffa.

2. Per le occupazioni temporanee inferiori al giorno la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla tariffa oraria.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma quinto, per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.-

## ART. 25: OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma primo, e 47, comma primo, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2/bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di Lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.-



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## ART. 26: MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma secondo, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma quarto, per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma sesto, per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento.

## ART. 27: RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma quinto, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta del 50%;
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma secondo, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma terzo, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma sesto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma ottavo, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 31 del presente Regolamento, qualora, su espressa richiesta degli aventi diritto e previo rilascio di apposita concessione e/o autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale, nonché previo rilascio di apposito cartello segnaletico, venga vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, per una superficie massima di mq. 10, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

- 6) ai sensi dell'art. 44, comma nono, la tariffa e' ridotta al 50 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto;
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma decimo, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 50 per cento.-

## ART. 28: PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma undicesimo, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.-

## ART. 29: RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma terzo: per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - comma quinto: le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - comma quinto ed art. 42 comma quinto: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione:
    - a) del 50 per cento fino a mq. 100,
    - b) del 25 per cento per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000,
    - c) del 10 per cento per la parte eccedente i mq. 1.000;
  - comma settimo: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturale-ricreative o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
  - comma ottavo: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

- comma 6/bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;
- comma primo, secondo periodo: per le occupazioni, eccedenti i 14 giorni, la tariffa è ridotta del 30%, purché non siano state applicate altre riduzioni.-

## ART. 30: ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507:

- a) occupazioni effettuate, sia direttamente che indirettamente, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma primo lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, tempo libero e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti comunali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di manifestazioni, festività e/o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.-

## ART. 31: ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma secondo, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma quinto, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, della Provincia e dello Stato o del demanio di quest'ultimo.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma settimo, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.-

## ART. 32: SANZIONI

1. SOPRATTASSE. Le sanzioni per violazioni concernenti l'applicazione della tassa sono le seguenti:
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.-





# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## ART. 33: VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.-

## ART. 34: RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.-

## ART. 35: RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.-

## ART. 36: NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

- a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al Capo I, art. 3, del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000;
- c) per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del Decreto Legislativo n. 507/1993 sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.-

## ART. 37: RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.-

## ART. 38: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.-



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## T A R I F F E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa e' dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER MQ, graduata a seconda dell' importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3.		
	C A T E G O R I E		
	I:100%	II:85%	III:70%
Occupazioni del suolo (comma 1, lett. a)	34.000	28.900	23.800
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c) ...	34.000	28.900	23.800
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) .....	10.200	8.670	7.140
Passi carrabili (comma 3) .....	17.000	14.450	11.900
(Per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10%)			



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER MQ. graduata a seconda dell' importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3.		
	C A T E G O R I E		
	I:100%	II:85%	III:70%
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) .....	17.000	14.450	11.900
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10) .....	17.000	14.450	11.900
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8) .....	17.000	14.450	11.900
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate. La stessa e' commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12) .....	34.000	28.900	23.800

Le superfici eccedenti i mille metri quadri sono calcolate in ragione del 50% (art. 42, comma 5, primo periodo).



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa e' commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER MQ. graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi, dell'art. 42, comma 3		
		C A T E G O R I E		
		I:100%	II:85%	III:70%
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a) .....	Giornaliera	2.000	1.700	1.400
	Oraria	83	71	58
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lettera c) .....	Giornaliera	2.000	1.700	1.400
	Oraria	83	71	58
Occupazioni con tende e simili (comma 3) .....	Giornaliera	600	510	420
	Oraria	25	21	17
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) .....	Giornaliera	2.400	2.040	1.680
	Oraria	100	85	70
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) .....	Giornaliera	1.000	850	700
	Oraria	42	35	29
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo) .....	Giornaliera	400	340	280
	Oraria	17	14	12



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER MQ. graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi, dell'art. 42, comma 3		
		C A T E G O R I E I:190% II:85% III:70%		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune (comma 6) .....	Giornaliera	2.000	1.700	1.400
	Oraria	83	71	58
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attivita' edilizia (comma 6-bis) .....	Giornaliera	1.000	850	700
	Oraria	42	35	29
Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali-ricreative o sportive (comma 7) .....	Giornaliera	400	340	280
	Oraria	17	14	12

- Per le occupazioni, eccedenti i 14 giorni, la tariffa e' ridotta del 30%, purché non siano state applicate altre riduzioni (comma 1);
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8);
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2);
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (art. 47).

a) Occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

- Tassa annuale forfettaria

per ogni km. lineare o frazione:	1^ categoria .... Lire	250.000
	2^ categoria .... Lire	212.500
	3^ categoria .... Lire	175.000

b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis):

- Tassa annuale complessiva:	1^ categoria ..... Lire	50.000
	2^ categoria ..... Lire	42.500
	3^ categoria ..... Lire	35.000

c) Occupazioni con seggiovie o funivie (comma 3):

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari:

Tassa annua .....	Lire	100.000
-------------------	------	---------

- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km.,

e' dovuta una maggiorazione di .....	Lire	20.000
--------------------------------------	------	--------

d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (comma 4).

e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

C A T E G O R I A	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
	fino a gg. 30	da 31 a 90 gg.	da 91 a 180 gg.	sup. a gg. 180	fino a gg. 30	da 31 a 90 gg.	da 91 a 180 gg.	sup. a gg. 180
1^	10.000	13.000	15.000	20.000	15.000	19.500	22.500	30.000
2^	8.500	11.050	12.750	17.000	12.750	16.575	19.125	25.500
3^	7.000	9.100	10.500	14.000	10.500	13.650	15.750	21.000



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## 4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale e' dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	per ogni serbatoio autonomo di capacita' fino a 3.000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3.000 litri
a) Centro comunale .....	60.000	12.000
b) Zona limitrofa .....	50.000	10.000
c) Sobborghi e zone periferiche ...	30.000	6.000
d) frazioni .....	10.000	2.000

## 5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, e' dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE
a) Centro abitato .....	20.000
b) Zone limitrofe .....	15.000
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche ....	10.000





# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## 6) ESENZIONI (art. 49).

### 1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura, tempo libero e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.